

(N. 2490)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**
(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Modifiche all'ordinamento dei contributi agricoli unificati.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto il senso di disagio che il pagamento dei contributi previdenziali determina fra i datori di lavoro della agricoltura. Le manifestazioni di tale malessere sono numerose e si rivelano in forma più aspra nelle zone depresse dove l'agricoltura è più povera e la popolazione lavoratrice gravita in forma preponderante verso le attività rurali.

Se le cause del disagio generale e del suo accentuarsi in determinate regioni possono ricercarsi nel naturale attrito che ogni forma di prelevamento coattivo di ricchezza deter-

mina in coloro che pagano ed anche nella scarsa comprensione che forse talvolta i nuovi indirizzi sociali inevitabilmente incontrano nel settore rurale, si deve tuttavia obiettivamente riconoscere che non è estranea alle cause stesse la sperequazione che spesso si rileva nella distribuzione degli oneri.

Il sistema attuale di applicazione dei contributi si impernia sui seguenti principi:

1° un contributo annuo *capitario*, uguale per tutto il territorio nazionale, per i salariati

fissi (solo per comodità di calcolo ragguagliato a giornata);

2° un contributo annuo *capitario*, uguale per tutto il territorio nazionale, per le singole unità lavorative delle famiglie mezzadrili e coloniche stabilmente addette alla lavorazione del fondo;

3° un contributo *giornaliero*, in misura fissa per tutto il territorio nazionale, da pagarsi per ogni giornata di lavoro prestata da braccianti e compartecipanti; per queste categorie di lavoratori l'accertamento del numero di giornate tassabili può essere fatto sulla base dell'impiego effettivo di giornate lavorative nelle singole aziende, oppure, dove ciò non sia possibile (il che si verifica in molte provincie), sulla base di un calcolo *medio* della mano d'opera impiegata per ettaro-coltura.

Questo sistema, fondato su due elementi, che possono chiamarsi *rigidi* (numero dei lavoratori e delle giornate e tariffa unitaria di contribuzione), non può realizzare una sufficiente aderenza della contribuzione alle condizioni di reddito dei singoli ambienti agricoli e al grado di produttività dei singoli fondi.

Si è ritenuto da alcuni che a ciò si possa ovviare trasformando il contributo previdenziale in una sovrimposta sul reddito dominicale o sul reddito agrario.

La proposta si presenta a prima vista con carattere di grande semplicità, ma la realizzazione di un simile sistema incontra innanzi tutto delle difficoltà nel generale ordinamento della previdenza sociale.

Le assicurazioni sociali per i lavoratori agricoli fanno parte del sistema delle assicurazioni sociali vigente nel nostro Paese. Trattasi, in linea generale, di sistema limitato ai soli lavoratori subordinati e finanziato con aliquote percentuali sui redditi di lavoro corrisposti a questi lavoratori.

Il giorno in cui, invece di colpire il reddito di lavoro, si colpisse il reddito dell'impresa, evidentemente ciò non potrebbe farsi soltanto nel settore dell'agricoltura, ma anche negli altri settori, dato che si verrebbe a trasformare il contributo in una imposta e l'imposta deve avere il precipuo carattere della generalità.

Ove - a titolo di ipotesi - un tale sistema fosse realizzato in Italia, l'economia agricola

sarebbe sottoposta ad altri maggiori oneri, perchè una aliquota di imposta dovrebbe essere uguale per tutti i settori produttivi, mentre l'incidenza dei contributi previdenziali nel settore industriale e in quello agricolo è oggi differenziata a favore di quest'ultimo.

Se fosse stabilita una determinata aliquota che operasse come aliquota aggiuntiva sulle sole imposte erariali che pesano sull'agricoltura, si commetterebbe un'altra grave ingiustizia, perchè non tutte le imprese agricole pagano i contributi unificati, ma soltanto quelle che occupano lavoratori subordinati. Quindi si farebbe ricadere il peso delle assicurazioni sociali dovute ai lavoratori subordinati dell'agricoltura anche sulla vasta massa dei piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, che sono oggi esenti dai contributi unificati, e ciò accadrebbe anche per le imprese mezzadrili e coloniche, le quali hanno oggi oneri minori.

Si deve, infatti, tener conto che il nostro ordinamento catastale non distingue le ditte a seconda della forma di conduzione e non consente di distinguere i terreni coltivati direttamente dai piccoli proprietari e dai piccoli affittuari, nè quelli condotti a mezzadria e colonia (nè può valere, per tale discriminazione, una eventuale esenzione per le piccole quote di reddito fondiario, che sarebbe meccanica ed arbitraria e in ogni caso non sarebbe operante nel caso dell'affitto a coltivatori diretti). Per di più la non necessaria relazione fra il contributo e il diritto ai benefici previdenziali porterebbe inevitabilmente a indebito ampliamento della sfera dei benefici stessi con un continuo aumento della spesa relativa, inasprensando enormemente l'inconveniente - già oggi lamentato - della inflazione degli elenchi dei lavoratori.

Non vale in contrario addurre l'esempio del contributo per l'assicurazione infortuni oggi applicato sui redditi catastali, perchè questa è l'unica assicurazione sociale estesa a tutte indistintamente le categorie agricole e per di più l'infortunio è un evento concreto, sempre controllabile, che non postula un necessario legame a una posizione assicurativa risultante da posizioni anagrafiche o da altri documenti.

Per eliminare gli inconvenienti predetti si dovrebbe operare una ripartizione delle aziende

(anzi dei singoli fondi o poderi o particelle) in gruppi, a seconda della forma di conduzione, e operare, poi, con differenti aliquote, sul contingente di reddito catastale attribuibile a ciascun gruppo: ma ciò sarebbe enormemente complicato e praticamente irrealizzabile. Non si deve poi dimenticare che — almeno allo stato attuale delle cose — anche i redditi catastalmente accertati presentano deficienze e sperequazioni specie a causa della ritardata revisione delle colture e del mancato aggiornamento delle tariffe d'estimo. Scartata dunque la possibilità di una commisurazione dei contributi ai redditi fiscali, i rimedi alle attuali sperequazioni possono in modo più idoneo ed efficace essere ricercati, senza uscire dall'ordinamento generale delle istituzioni previdenziali, mediante l'adeguamento degli elementi che concorrono a determinare l'onere contributivo (numero dei lavoratori e di giornate di lavoro tassabili e tariffe di contribuzione) alle condizioni generali e di redditività dell'agricoltura di ciascuna zona e al grado di produttività specifica dei singoli fondi.

A ciò tende appunto il presente disegno di legge.

* * *

L'elemento che può concorrere a determinare l'onere di contributo previdenziale, in funzione del grado di redditività dell'agricoltura in ciascuna zona, non può essere ovviamente che il salario. Come si è notato, l'ordinamento generale delle contribuzioni previdenziali si fonda sulla commisurazione ai salari e il livello di questi, anche nel settore agricolo, sta indubbiamente ad indicare il livello di redditività dell'agricoltura. È vero che talvolta la misura dei salari può essere influenzata da elementi diversi dalla elevatezza del reddito aziendale (squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, pressione delle organizzazioni sindacali padronali ed operaie, ecc.); ma non vi ha dubbio che — entro certi limiti — il salario segue il reddito e che nelle varie regioni a basso tenore di reddito agricolo non vi potranno mai essere salari elevati e nelle regioni ad agricoltura ricca i salari raggiungono livelli superiori.

Un elemento di perequazione dell'onere contributivo può pertanto essere ricercato nella commisurazione del contributo al salario ed a

ciò tende appunto la norma di cui all'articolo 1 del disegno di legge. E poichè non può pensarsi, per intuitive ragioni di ordine pratico, alla tassazione dei salari effettivi, caso per caso, si ravvisa la opportunità di ricorrere a salari medi convenzionali, differenziati per provincia e per zona (art. 2) come del resto si pratica nel campo dei contributi previdenziali per altre categorie di lavoratori.

Tali salari medi o convenzionali sono desunti dai salari contrattuali locali o, in mancanza, dalle retribuzioni effettivamente corrisposte nella zona.

Essi possono essere determinati anche per le categorie di lavoratori subordinati che non sono retribuite in danaro ma mediante compartecipazione ai prodotti, potendosi valutare la retribuzione media realizzata attraverso le compartecipazioni, in relazione al numero di giornate di lavoro occorrenti per la coltivazione del fondo.

Con il terzo comma dell'articolo 1 si è introdotta una notevole agevolazione, ampiamente richiesta, a favore delle piccolissime proprietà agricole non coltivate manualmente dai proprietari (i coltivatori diretti sono già esenti da contribuzione in base all'ordinamento attuale). La norma prevede che per tali aziende il contributo possa essere determinato in misura ridotta od in quota fissa per ciascuna zona, sempre che le aziende stesse siano di superficie non superiore a due ettari a coltura normale o ad un ettaro a coltura specializzata.

Una tale agevolazione, se pur dettata da ovvii motivi di opportunità, trova una giustificazione nel fatto che i piccoli proprietari concorrono nella generalità dei casi — anche non essendo professionalmente dei contadini — alla lavorazione del fondo, onde un minor impiego di mano d'opera salariata che giustifica il minor contributo.

Per la mezzadria e la colonia parziaria vera e propria, non potendosi parlare di salario convenzionale, si è fatto riferimento al reddito medio o convenzionale da attribuire a ciascuna unità lavorativa della famiglia colonica.

Vi sono casi in cui il podere o il fondo concessi a mezzadria o colonia non sono adeguati alla capacità lavorativa della famiglia che li coltiva e, pure essendo questa normalmente occupata nel fondo o podere, le singole

unità lavorative ne traggono un reddito medio annuo assai inferiore a quello normale della zona; si è prevista, quindi, la possibilità di ridurre il reddito medio o convenzionale del 25 o del 50 per cento quando la somma del reddito dominicale e del reddito agrario del podere o del fondo sia inferiore, nella media per ettaro, a lire 200 ed a lire 150 (art. 2, comma 3°).

Per quanto concerne la determinazione delle aliquote percentuali si è previsto che vengano tenute presenti le risultanze delle singole gestioni previdenziali.

Con il sistema che viene a delinearsi, la concreta determinazione del contributo a carico di ciascuna azienda si effettuerà accertando il numero di giornate di lavoro occorrente ed il numero di unità lavorative impiegate, calcolando, quindi, secondo le misure convenzionali prestabilite, l'importo dei salari o dei redditi di spettanza dei lavoratori e applicando le quote percentuali su tali importi (art. 3).

* * *

Si è previsto, altresì — conformemente a quanto già stabilito per l'assicurazione malattia dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212, e già praticato anche per le altre forme di assicurazione sociale — che i coloni che coltivino piccolissime estensioni di terreno (art. 5) vengano ad ogni effetto equiparati ai partecipanti familiari. Si tratta in genere di forme di colonia impropria, diffusa specialmente nell'Italia meridionale e nelle Isole, alla quale mal si adatta l'ordinamento previdenziale previsto per la vera e propria mezzadria e colonia parziaria.

* * *

Come si è già osservato, se il salario può essere elemento indicativo delle condizioni generali di redditività della agricoltura di una determinata zona, non può tuttavia costituire elemento indicativo del grado di fertilità e di produttività dei singoli fondi compresi in quella zona.

Non vi ha dubbio che, entro certi limiti, anche col sistema attuale, si tiene conto degli elementi predetti perchè le giornate di lavoro

sono determinate da *organi locali, zona per zona e, se necessario, anche Comune per Comune*, tenendo conto degli usi e consuetudini agricole di ciascun ambiente. Il limite all'impiego di mano d'opera è dato dalla utilità economica; quando il reddito della coltivazione è tale da non consentire convenienza economica, i terreni vengono lasciati a pascolo o a bosco, o vengono dati a colonia o affittati a coltivatori diretti, evitando così il pagamento di oneri previdenziali.

Sta di fatto che, anche secondo l'ordinamento in atto, le tabelle dell'impiego di lavoro danno cifre molto alte nelle zone ad agricoltura ricca e cifre più basse nelle zone ad agricoltura povera.

Non può negarsi però che, differenziando le giornate, nell'ambito di una stessa zona, solo per *coltura* e non anche per *classe* di produttività, vengono a crearsi delle sperequazioni. Nella stessa zona vi può essere un vigneto in piena efficienza produttiva che dà 100 quintali d'uva ad ettaro ed un vigneto scadente che ne dà 40. È vero che per coltivare quest'ultimo verrà impiegato anche un minor quantitativo di lavoro, sia perchè il minor reddito consente minor impiego di capitali anche nel pagamento dei salari, sia perchè il minor quantitativo di prodotto richiede specificamente un minor tempo per la zolfozazione, la raccolta, il trasporto, la vinificazione, ecc.; ma il minor numero di giornate impiegate non è proporzionale al minor reddito conseguito.

Col presente disegno di legge (art. 4) viene prevista la facoltà di determinare le giornate di lavoro tenendo conto della classe catastale o anche del reddito catastale medio unitario del fondo, cioè di elementi che rappresentano il grado di produttività del fondo stesso.

Si è prevista una facoltà e non un obbligo, perchè vi sono zone nelle quali, vigendo tuttora antichi catasti, e non essendo stato operato un aggiornamento dei classamenti, il riferimento alle classi catastali o ai redditi medi non appare possibile o utile.

* * *

Con l'articolo 6 si stabilisce un alleviamento dell'onere contributivo a favore dei terreni di montagna.

Già con la legge 13 giugno 1942, n. 1063, erano stati accordati analoghi benefici, ma, date le difficoltà di accertamento delle condizioni volute, l'agevolazione fu successivamente abolita con il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 576.

Con successivo decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 12, veniva concessa la esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni situati al di sopra dei 700 metri di altitudine.

Infine, con la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale, sono stati accordati benefici particolari a favore dei Comuni montani, mediante l'attribuzione di una quota parte del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata; vengono, inoltre, stabiliti, ai fini suddetti, i requisiti necessari perchè i Comuni possano essere considerati montani.

Tali requisiti comportano che il territorio dei Comuni di cui trattasi abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, oppure abbia un dislivello non inferiore a metri 600 tra la altitudine minima e quella massima, semprechè il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, non sia maggiore di lire 200 (duecento).

Al fine di apportare alle zone di montagna una agevolazione anche in materia di applicazione dei contributi agricoli unificati, è sembrato opportuno richiamarsi a tale legge.

Pertanto, a tutte le aziende agricole, aventi i terreni nel territorio dei Comuni considerati montani, in base alla legge accennata, si concede la riduzione del 50 per cento del carico contributivo.

Poichè, peraltro, la mancata entrata di tali contributi si ripercuoterebbe sfavorevolmente sull'andamento delle gestioni previdenziali, il provvedimento stabilisce che delle minori entrate contributive, in dipendenza della riduzione predetta, sia tenuto conto in sede di determinazione delle aliquote contributive annuali. Non si è con ciò stabilito un criterio anomalo, ma si è applicato quel principio della mutualità generale che presiede al vigente ordinamento previdenziale.

* * *

Da quando, con regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 265, venne adottato il sistema degli « elenchi nominativi » per determinare la posizione assicurativa dei lavoratori agricoli con riscossione dei contributi a carattere forfettario, si manifestarono annualmente delle differenze tra l'importo delle contribuzioni realmente riscosse e quello delle contribuzioni necessarie per garantire al lavoratore la posizione assicurativa risultante dagli elenchi.

La sistemazione di queste differenze fu tentata invano in un primo tempo in base ad accordi tra le organizzazioni sindacali (allora giuridicamente riconosciute) e gli Istituti previdenziali.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, nell'elencare i compiti della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati, si accennava a « proposte in ordine alla copertura dell'eventuale disavanzo tra il fabbisogno per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura e le risultanze delle riscossioni dei contributi effettuate nel passato per le prestazioni stesse », ammettendo quindi che la questione rimasta aperta dovesse essere in qualche modo regolata, anche perchè essa — almeno fino a quando non intervenga una definitiva chiarificazione — ha concreti ed immediati riflessi sul trattamento previdenziale dei lavoratori. Infatti, mentre ai fini dell'assicurazione malattie la inclusione dei lavoratori negli elenchi e la classificazione in una data categoria determinano senz'altro il diritto alle corrispondenti prestazioni (art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, numero 212); mentre gli assegni familiari vengono corrisposti in base al numero delle giornate di lavoro attribuite a ciascuna categoria e con i criteri annualmente stabiliti dalle Commissioni provinciali (decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308, nota a tabella allegato A, che conferma precedenti disposizioni); mentre non sorge fin qui questione per l'assicurazione disoccupazione e non sorge più per l'assicurazione nuzialità e natalità soppressa, nè si presenta per l'assistenza alle lavoratrici madri; invece, ai fini delle assicurazioni invalidità e vecchiaia e tubercolosi, la legge richiede un

minimo di contribuzione per il diritto alle prestazioni (articoli 9, 11 e 17 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636) ed inoltre le pensioni di invalidità e vecchiaia sono commisurate ai contributi versati.

Gli effetti pratici immediati di questo problema non sono gravi per l'assicurazione t.b.c., dato che per essa i contributi *dovuti* equivalgono a quelli *versati*; sono invece importantissimi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, perchè il citato articolo 9 cita esplicitamente i contributi «versati». Ciò comporta che, nel caso di *riscossioni insufficienti di contribuzione*, sono accreditati a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi importi annuali di *contribuzione* ridotti in proporzione alle insufficienze stesse, col risultato che il periodo di attesa per maturare il diritto alla pensione viene a dilungarsi, al punto che, per raggiunti limiti di età, può essere impedita la maturazione del diritto stesso.

La recente legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, risolve questo grave problema per l'avvenire stabilendo che, ai fini degli accreditamenti contributivi a favore dei lavoratori agricoli valgono le giornate agli stessi attribuite dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Il problema, peraltro, resta da risolvere per il passato (dal 1940 ad oggi) ed è particolarmente sentito da una non trascurabile schiera di lavoratori che, raggiunto il limite di età pensionabile, invano cercano di far valere le loro iscrizioni negli elenchi suddetti per conseguire la pensione, che è invece loro negata per gli insufficienti accrediti contributivi di cui si è detto.

Per quanto concerne tale sistemazione dell'arretrato, il provvedimento (art. 7) si ispira al concetto di limitare il recupero ai soli contributi base, che sono quelli che determinano il diritto alle prestazioni, potendosi ritenere che gli eventuali scoperti verificatisi per le altre voci contributive, essendo afferenti a gestioni a ripartizione, possano più appropriatamente essere considerati in sede di normale determinazione delle aliquote generali di contribuzione per le gestioni medesime.

Con lo stesso articolo 7 sono stati altresì stabiliti i limiti di tempo entro i quali può essere esperita l'azione per l'accertamento dei contributi agricoli unificati.

Attualmente i termini prescrizionali erano stabiliti dalle singole leggi istitutive delle varie forme previdenziali, ma tali leggi, riferendosi ad altri sistemi di riscossione dei contributi, indicavano come termine iniziale per la prescrizione del contributo il giorno in cui essi dovevano essere versati.

Vigendo il sistema della contribuzione unificata, tale giorno non poteva essere che quello della iscrizione a ruolo con la quale sorge in concreto l'obbligo della contribuzione stessa. Per cui la precedente operazione di accertamento non trovava alcun limite giuridicamente valido di esperibilità nel tempo.

La norma introdotta tende quindi a realizzare quella doverosa tutela che il vigente ordinamento giuridico costantemente persegue nel regolare diritti patrimoniali sia tra privati che tra lo Stato ed il cittadino. Essa limita l'azione per l'accertamento dei contributi agricoli unificati all'anno in cui l'accertamento stesso è notificato ed ai quattro anni precedenti.

* * *

Con l'articolo 8 viene disciplinato l'ordinamento del Servizio dei contributi agricoli unificati, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, al quale sono affidati compiti importanti e delicati e che è amministrato da una Commissione centrale costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Un più completo ed adeguato ordinamento, da realizzarsi attraverso l'approvazione dello statuto e del regolamento del personale, si rende necessario a garanzia del miglior funzionamento del servizio.

Una notevole innovazione è stata introdotta in merito alle spese di funzionamento di questo utimo; sin qui queste gravavano sui contribuenti in una misura determinata anno per anno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e che dal 1946 si è mantenuta ferma in ragione del 4,50 per cento del contributo accertato. Tali spese vengono ora poste

a carico degli Istituti assicuratori, a favore dei quali i contributi sono riscossi, facendole rientrare in quelle generali di amministrazione degli Istituti medesimi, così come avviene per la riscossione dei contributi previdenziali degli altri settori.

* * *

Con l'ultimo articolo è data facoltà al Governo di raccogliere in testo unico le norme legislative in materia di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati e di accertamento dei lavoratori agricoli e dei coloni e

mezzadri, aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

La complessità della materia, il suo sviluppo nel tempo e la frammentarietà delle disposizioni legislative susseguitesesi nell'ultimo decennio rendono quanto mai necessario un testo organico che si presti ad una agevole consultazione.

Tale necessità è sentita, oltre che dagli organi preposti all'applicazione delle suddette norme, anche dagli stessi contribuenti, che attraverso una più facile conoscenza delle norme in questione, avrebbero in definitiva un miglior mezzo di tutela dei loro interessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi agricoli unificati di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sono determinati:

a) mediante aliquote percentuali da applicarsi su salari medi o convenzionali per le categorie dei salariati fissi, giornalieri di campagna e compartecipanti;

b) mediante aliquote percentuali da applicarsi su redditi medi o convenzionali per le categorie dei mezzadri e dei coloni parziari.

Per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aliquote percentuali sono annualmente determinate per ciascuna voce di contribuzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sulla base degli accreditamenti eseguiti a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché dalle risultanze finanziarie dell'ultimo esercizio delle gestioni cui i contributi si riferiscono e dell'importo globale dei salari e dei redditi imponibili, determinati a norma del successivo articolo 3.

I contributi di cui trattasi possono essere determinati, col decreto di cui al precedente comma, in misura ridotta o in quota fissa annua per ciascuna zona, relativamente ai fondi condotti a economia, mezzadria o colonia parziaria, quando la superficie non superi due ettari di coltura normale o un ettaro di coltura specializzata.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto di cui al secondo comma, che fissa le aliquote per l'anno di competenza, i contributi sono applicati in via provvisoria sulla base delle misure fissate per l'anno precedente.

Art. 2.

I salari medi o convenzionali di cui all'articolo 1 sono determinati, per ciascuna Pro-

vincia o per gruppi di Comuni di ciascuna Provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni contrattuali risultanti dagli accordi stipulati fra le associazioni sindacali o delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Con lo stesso decreto sono altresì determinati i redditi medi o convenzionali di cui all'articolo 1, tenendo presente in via comparativa il reddito dominicale medio di poderi aventi carattere di normalità nelle singole zone.

I salari medi o convenzionali sono riferiti a una giornata di lavoro ed i redditi medi o convenzionali sono riferiti a un anno agrario e ad una unità lavorativa delle famiglie mezzadrili o coloniche.

I redditi medi o convenzionali sono ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento, quando la somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, per il podere o per il fondo concesso a mezzadria o colonia parziaria sia inferiore, nella media per ettaro, a lire 200 ed a lire 150.

Art. 3.

L'importo dei salari assoggettabili a contribuzione per le aziende che impiegano salariati fissi, giornalieri e compartecipanti, è determinato in base ai salari medi o convenzionali di cui all'articolo 2 moltiplicati per il numero delle giornate di lavoro accertate ai sensi del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive norme integrative e modificative.

L'importo dei redditi assoggettabili a contribuzione per le aziende mezzadrili o coloniche è determinato in base ai redditi medi o convenzionali di cui all'articolo 2 moltiplicati per il numero delle unità lavorative delle famiglie mezzadrili e coloniche, tenuto conto, nei singoli casi, delle riduzioni di cui all'ultimo comma del citato articolo.

Art. 4.

Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ove le caratteristiche dell'ambiente

agricolo lo richiedano, possono stabilire le tabelle delle giornate medie di lavoro occorrenti per le singole colture e per gruppi di colture su un ettaro di superficie, e gli altri coefficienti previsti dal citato articolo, con riferimento alle classi catastali di ciascun Comune e possono altresì determinare le giornate di lavoro in relazione alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario iscritti in catasto per ciascuna azienda.

Le tabelle riferite a classi catastali o ai redditi dominicali e agrari non si applicano nei confronti dei fondi per i quali la qualità di coltura in atto non sia rispondente a quella risultante in catasto, fino a quando non siano state introdotte nel catasto stesso le necessarie variazioni.

Art. 5.

I coloni parziari sono equiparati ai partecipanti familiari, sia agli effetti delle prestazioni previdenziali che agli effetti delle contribuzioni, quando il fondo ad essi concesso a colonia comporta l'impiego di non più di 120 giornate di lavoro per ciascun anno agrario.

Art. 6.

La misura dei contributi agricoli unificati, annualmente stabilita ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dell'articolo 1 della presente legge, è ridotta del 50 per cento per i terreni ubicati nel territorio dei Comuni dichiarati montani a norma dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale.

Delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si terrà conto nella determinazione delle aliquote di cui al comma secondo dell'articolo 1.

Art. 7.

L'azione per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti.

Le differenze di contribuzioni risultanti tra l'importo degli accreditamenti da operarsi a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elen-

chi nominativi sulla base delle deliberazioni adottate dalle Commissioni provinciali a' sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e le riscossioni effettuate per il periodo dal 1940 al 1952, dedotte le somme relative al periodo anzidetto, che in base a motivate previsioni, risultino accertabili nel biennio 1953-54, saranno recuperate, mediante addizionale sui contributi normali, limitatamente ai contributi base della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e della assicurazione tubercolosi in un periodo di cinque anni a cominciare dal 1954.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà approvato lo statuto del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, ente di diritto pubblico, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Il regolamento organico del personale del Servizio anzidetto sarà deliberato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo ed approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Alle spese relative al funzionamento del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati provvedono gli Istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza sociale cui si riferiscono i contributi di cui all'articolo 1, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in proporzione al gettito dei contributi medesimi.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo, relative all'accertamento e alla riscossione dei contributi agricoli unificati e all'accertamento dei lavoratori agricoli e dei coloni e mezzadri, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi ed i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente della materia.